

OGGETTO: Criteri per l'installazione degli impianti fotovoltaici sul territorio comunale

Premesso che:

- L'energia prodotta da impianti fotovoltaici può essere utilizzata per l'autoconsumo ovvero può essere venduta attraverso l'immissione nella rete.

- La legge quadro di riferimento è costituita dal D.Lgs 387 del 29.12.2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

- La Regione Emilia – Romagna ha approvato con la L.R. n° 26 del 23.12.2004 la "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia".

- La Provincia di Ravenna con delibera di C.P. n°85 del 15/9/09 ha adottato il piano di azione per l'energia e lo sviluppo sostenibile della provincia di Ravenna che contiene la proposta di modifica degli artt. 6.5 e 12.7 delle NTA del PTCP

- Al fine di definire a livello provinciale le procedure autorizzative degli impianti fotovoltaici, la Provincia di Ravenna, in accordo con la Regione Emilia Romagna ed in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. 387/03 sopramenzionato, ha definito procedure autorizzative per l'installazione degli impianti fotovoltaici individuando le competenze della Provincia e dei Comuni (vedi nota prot. Prov. di Ravenna n° 27212 del 10.3.06);

- da quanto si rileva dalla nota della provincia sopracitata, le procedure autorizzative sono le seguenti:

- Per impianti superiori a 1 MW :
 - necessario lo screening ambientale (in accordo con quanto stabilito dal D.Lgs.152/06 e L.R. 9/99 in materia di Valutazione di Impatto ambientale), con rilascio di Autorizzazione Unica a cura e da parte della Provincia attraverso la procedura della Conferenza dei Servizi con la presenza anche dei Comuni interessati per l'espressione delle proprie valutazioni.
- Per impianti da 20 KW a 1MW:
 - se l'impianto è situato in zone per cui necessita più di una autorizzazione (come ad es. in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/02, in zone Sic /Zps, ecc..) il rilascio dell'atto autorizzatorio avviene a cura e da parte della Provincia con l'Autorizzazione Unica attraverso la Conferenza dei Servizi con la partecipazione anche dei Comuni interessati.
 - Se l'impianto è situato in zone in cui non necessitano ulteriori autorizzazioni, la competenza al rilascio è del Comune attraverso il Permesso di Costruire.
- Per impianti fino a 20 KW:
 - Si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività, fermo restando comunque l'obbligo di acquisizione delle eventuali autorizzazioni e pareri necessari (come ad es. nel caso di interventi in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/02, in zone Sic /Zps, ecc..).

- il D.Lgs. 387/03 sopramenzionato all'art. 12 comma 3 stabilisce che:

"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che

costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”.

- il D.Lgs 387/03, al comma 4 stabilisce che l'autorizzazione rilasciata di cui al comma 3 sopracitato, deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;

- il D.Lgs 387/03, al comma 5, stabilisce inoltre che per gli impianti inferiori a 20 Kw, nel caso non sia richiesta più di una autorizzazione per il rilascio dell'atto di assenso, è sufficiente una Denuncia di Inizio Attività,

- La Provincia di Ravenna, come sopra menzionato, ha adottato il piano di azione per l'energia e lo sviluppo sostenibile della provincia di Ravenna che contiene la proposta di modifica degli artt. 6.5 e 12.7 delle NTA del PTCP. Si riporta di seguito il comma 11 dell'art. 12.7:

“11. (P) CRITERI LOCALIZZATIVI E PROGETTUALI PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, si indica di localizzare prioritariamente gli impianti nelle zone urbanizzate o urbanizzabili, sfruttando le aree di pertinenza degli immobili, le superfici di copertura degli edifici, le pensiline e qualunque altro manufatto idoneo a costituirne sostegno. Una volta raggiunto l'obiettivo per il fotovoltaico fissato dal Piano Energetico Provinciale, esclusi quegli impianti con procedure in corso alla data di approvazione del Piano stesso, nella realizzazione di nuovi impianti nel territorio rurale, non si può di norma superare la soglia di 15000 mq di suolo complessivamente interessato, per gli impianti fotovoltaici installati a terra.

Nel territorio rurale, inoltre, non si possono di norma superare le soglie di seguito specificate per singolo impianto:

- 4,5 MWe per gli impianti ad energia idroelettrica;
- 3 MWe per gli impianti ad energia eolica;
- 1,5 MWe per tutti gli altri tipi di impianto;

I Comuni possono stabilire soglie dimensionali inferiori o possono autorizzare impianti di dimensioni maggiori solo previa approvazione attraverso Delibera di Consiglio Comunale.

Sono considerate sempre ammissibili, fatte salve le necessità di autorizzazioni o valutazioni prescritte dalla normativa vigente, le seguenti tipologie di impianti:

- micro-impianti di tipo stand-alone per l'alimentazione sul posto di dispositivi o impianti ubicati in zone non raggiunte da infrastrutture elettriche di rete;
- impianti fotovoltaici architettonicamente integrati o parzialmente integrati.

In territorio rurale si ammette preferenzialmente la produzione e la cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche come attività agricola ordinariamente esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati.

I Comuni devono subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione (con particolare riferimento agli ambiti di nuovo insediamento o da riqualificare) al fatto che sia presente o si realizzi una dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.

Per valutare la sostenibilità ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in sede di procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica la Provincia può richiedere quale integrazione la previsione di opere di mitigazione ambientale e di inserimento paesaggistico. *..omissis...*”

- che gli obiettivi stabiliti dalla Provincia di Ravenna nel Piano di Azione provinciale sopracitato (art. 9.1) sono stati fissati in 4,1 Ktep (tep = tonnellata di petrolio equivalente) da realizzare tramite impianti fotovoltaici, che equivalgono indicativamente a 16,6 MWp;

- L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) aveva stabilito che “La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività *connesse* ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.

- L'articolo 2-quater, comma 11, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha integrato la citata norma aggiungendo, dopo le parole "energia elettrica", quelle "e calorica" e dopo "fonti rinnovabili agroforestali", le parole "e fotovoltaiche".

- L'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha sostituito il citato comma 423, riformulandolo come segue: "Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario".

- E' quindi stato stabilito univocamente che la produzione di energia attraverso il fotovoltaico costituisce attività agricola con la clausola di essere *connessa*, cioè non può essere prevalente, diversamente è considerata attività industriale.

Vista la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 32/E del 6/7/2009 che, per l'individuazione di ciò che è da intendersi come "attività connessa", richiamando la nota prot. 3896 del 27/7/2008 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, riporta quanto segue:

"La produzione di energia da fonte fotovoltaica, a differenza di quella derivante da fonti agroforestali, non richiede l'utilizzazione di prodotti provenienti dal fondo, bensì necessita della installazione di specifici impianti (pannelli fotovoltaici) in grado di convertire le radiazioni solari in energia elettrica o calorica. Si tratta, dunque, di un'attività connessa "atipica" in quanto il suo svolgimento non richiede all'imprenditore agricolo l'impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo. Tale produzione prescinde, infatti, dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali; ciò nonostante, trattandosi di attività agricola "connessa" presuppone, comunque, un collegamento con l'attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terreni coltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario. In particolare, i terreni, di proprietà dell'imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, devono essere condotti dall'imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti.

Per rispettare la *ratio* della disposizione si rende, inoltre, necessario individuare specifici criteri di "connessione" con l'attività agricola che consentano di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l'attività agricola stessa. Al riguardo, il Ministero per le politiche agricole e forestali, ha indicato i requisiti necessari per poter qualificare la produzione in parola come produttiva di reddito agrario, tenendo anche conto delle finalità ambientali che il legislatore ha inteso perseguire con la disciplina in esame.

In sintesi, sulla base delle indicazioni fornite dal predetto Ministero:

1. "la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola;
2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
 - a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti.
 - b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
 - c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il

limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

Relativamente ai limiti di potenza previsti, si è utilizzato il parametro di 200 KW in considerazione del fatto che l'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 244/2007, ha esteso lo scambio sul posto a tutti gli impianti con potenza nominale media annua non superiore al predetto limite; per quanto riguarda il limite di 1 MW si fa riferimento all'articolo 2, commi 144 e 145 della legge 244/2007 che sancisce detto limite come riferimento della produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili".

In altri termini, alla luce delle suddette indicazioni, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata. Diversamente, ossia se generata da impianti di potenza superiore a 200 KW, l'energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, è produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti richiamati alle lettere a), b) e c).

Si osserva che i requisiti richiesti, sono stati individuati tenendo conto, comunque, della necessità che esista un legame tra la produzione di energia ed il fondo. In particolare, nel caso di produzione di energia fotovoltaica che eccede il limite dei 200 KW, il requisito di cui alla lettera a) richiede l'integrazione degli impianti fotovoltaici con le strutture esistenti sul fondo (es. capannoni, strutture per ricovero animali o attrezzature, serre ecc.); il requisito di cui alla lettera b) richiede lo svolgimento effettivo di attività agricole da cui derivi un volume d'affari superiore a quello derivante dalla produzione di energia eccedente il predetto limite; il requisito di cui alla lettera c) richiede che l'imprenditore agricolo, per ogni 10 KW di potenza installata in eccesso rispetto alla franchigia, dimostri di coltivare 1 ettaro di terreno.

Il reddito derivante dalla produzione e vendita dell'energia tramite impianti che eccedono i limiti prima illustrati, invece, costituisce per la parte eccedente reddito d'impresa e sarà determinato secondo le regole ordinarie di tale categoria di reddito, contrapponendo i relativi costi e ricavi."

Dato atto che

- Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione E.R. stabilisce la possibilità di integrare il reddito agricolo strettamente connesso alla produzione vegetali e animali con fonti collagate alla fornitura di servizi turistici sociali e ambientali nonché con la produzione di bioenergie (alle quali appartiene il fotovoltaico).

- Al fine di poter valutare l'incidenza sul territorio dell'installazione dei pannelli per la produzione di energia è necessario fare presente che, in linea generale, si può considerare che per la produzione di 1 Kw sono necessari indicativamente 10 mq. di pannelli fotovoltaici e che la superficie investita, nel caso di pannelli posti a terra, in considerazione della necessità di garantire il massimo soleggiamento e in considerazione delle opere accessorie necessarie, possa essere quantificabile di norma nella misura di 2,1 / 2,5 volte la superficie a pannelli; pertanto si può ragionevolmente valutare che per la produzione di 200 KW siano necessari 2.000 mq. di pannelli su un'area investita dall'impianto di circa 5.000 mq., mentre per la produzione di 1 MW siano necessari 10.000 mq. di superficie a pannelli su un'area di circa 2,1 / 2,5 ettari di terreno;

- che la realizzazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici può avvenire con tre distinte modalità classificate in "integrate", "parzialmente integrate" e "non intergrate" dal D.M. 19.2.2007, in funzione del grado di integrazione dei pannelli all'organismo edilizio;

- nel caso il progetto di impianto ricada anche parzialmente all'interno del sistema delle aree naturali protette (Sic e ZPS) deve essere sempre assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza provinciale;

- che gli strumenti di pianificazione comunale non contemplano la fattispecie dell'installazione degli impianti fotovoltaici, e che pertanto, nelle more di procedere ad una pianificazione organica degli impianti attraverso il PSC, il RUE ed il POC in corso di predisposizione, risulta necessario stabilire criteri di riferimento per regolamentarne l'installazione sul territorio comunale al fine di dare risposta alle istanze che ne frattempo pervengono, fatte salve in ogni caso diverse disposizioni normative sovra comunali, visto il D.Lgs 115/2008, e fermo restando ogni altro obbligo e adempimento in relazione a specifiche normative tecniche (D.M. 22.1.08, n° 37), alle norme in materia di valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 9/99 e s.m. e D.Lgs. 152/06 e s.m.), vincoli di cui al D.Lgs. 42/04 (Codice dei Beni Culturali), procedure, autorizzazioni, pareri, nulla-osta di ogni altro Ufficio o Ente competente;

Rilevato che:

- Nelle **zone residenziali**, prevalentemente residenziali o **zone turistico - ricettive** (zone A, B, C, Dc1, ecc..) la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia fotovoltaica si ritiene sia sempre consentibile sugli edifici, per autoconsumo. con la modalità "integrata" o "parzialmente integrata", mentre non si ritiene assentibile con la modalità "non integrata" e/o a terra.

Fino a 20 KW, se non vi sono ulteriori autorizzazioni da richiedere, è sufficiente una Denuncia di Inizio Attività, mentre per potenze maggiori è necessario il permesso di costruire.

(Per quanto riguarda le zone sottoposte a vincolo ambientale - centro storico, arenile, ecc..- resta fermo l'obbligo di legge di acquisizione del parere della competente Soprintendenza ai beni culturali e ambientali).

- Nelle **zone artigianali e industriali** si ritengono sempre ammissibili gli impianti fotovoltaici, (sia sugli edifici che a terra).

Qualora non vi siano ulteriori autorizzazioni da richiedere (e pertanto la competenza è del Comune), per impianti fino a 20 KW, è sufficiente una Denuncia di Inizio Attività, mentre per potenze da 20 KW a 1 MW è necessario il rilascio del Permesso di Costruire.

Per impianti superiori a 1 MW è necessario lo screening ambientale da parte della Provincia di Ravenna.

- Per quanto riguarda le **zone agricole**:

- stante l'utilizzo a fini agricoli prescritto dal PRG per tali zone;

- considerato che la produzione di energia fotovoltaica nelle zone agricole è da considerarsi attività agricola qualora risulti "connessa" all'attività agricola dell'azienda condotta dall'imprenditore agricolo professionale, con riferimento a quanto stabilito nella propria circolare 32/E del 6/7/2009 dalla Agenzia delle Entrate che richiama la nota prot. 3896 del 27/7/2008 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;

- considerato che il D.Lgs. 387/03 e s.m. all'art. 12, co. 7 stabilisce che gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si deve tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale;

- in linea con quanto sopra riportato, al fine di incentivare la produzione di energia fotovoltaica e nel contempo garantire l'uso a fini agricoli dei suoli, agevolare e dare sostegno al settore "primario" inteso anche come valore produttivo e culturale del territorio;

- si stabilisce quanto segue:

- è sempre consentita la produzione di energia fotovoltaica derivante da impianti con integrazione architettonica o da impianti integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su edifici esistenti o da realizzare;

- possono essere installati impianti fotovoltaici sugli edifici nelle sole forme di "integrato" e "parzialmente integrato", con espressa esclusione della forma "non integrato";

- gli impianti a terra fino a 20 Kw sono sempre ammessi;
- gli impianti a terra fino a 200 Kw sono sempre consentiti su terreni di aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali anche se il fondo è di dimensioni inferiori a 5 ha.;
- gli impianti a terra fino a 200 Kw sono consentiti anche su terreni non facenti capo ad una azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo professionale purchè il fondo sia di superficie comunque non inferiore a 5 ettari;
- gli impianti con potenza superiore a 200 Kw possono essere installati solo su terreni facenti parte di aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali singoli o associati, limitando comunque ad una superficie non superiore al 10% del fondo dell'azienda/e agricola/e l'area complessiva investita dall'impianto, fermo restando che la proprietà deve rimanere dell'imprenditore agricolo professionale e l'area complessiva interessata dall'impianto di produzione di energia deve comunque essere limitata a non più di cinque ettari;
- il soggetto proponente (o responsabile) della richiesta di installazione può anche non essere imprenditore agricolo professionale purché abbia la disponibilità dei terreni ma i terreni investiti rimangano in proprietà dell'azienda agricola condotta da imprenditori agricoli professionali e vi sia l'esplicito assenso degli stessi con la sottoscrizione congiunta della richiesta e del progetto o con altra modalità idonea;
- il permesso di costruire che autorizza la realizzazione dell'impianto fotovoltaico può contenere prescrizioni finalizzate a mitigare e armonizzare l'impatto dell'intervento sul territorio;

Dato atto altresì:

- il D.Lgs 387/03, al comma 1 stabilisce altresì che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate dalla provincia attraverso l'Autorizzazione Unica, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- che l'area su cui si prevede l'installazione degli impianti deve essere compatibile con quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con il Piano di Stazione del Parco del Delta del Po;
- che l'installazione degli impianti deve rispettare il Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico vigente e/o adottato in ordine a tutti gli aspetti in esso contenuti, e con particolare riferimento a quanto stabilito per le zone di cui agli articoli 3,4,5,6 delle NTA del Piano stesso e ai tiranti idrici di riferimento;
- che fermo restando quanto riportato ai due precedenti punti, in considerazione delle peculiarità del territorio si ritiene di che l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra sia comunque da escludere nelle aree del bacino salinifero;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti

DELIBERA

- **di stabilire** i seguenti criteri regolamentari per l'installazione degli impianti per la produzione di energia ottenuta tramite pannelli fotovoltaici da osservare sul territorio comunale per le varie zone dello stesso, fermo restando e fatte salve in ogni caso diverse disposizioni normative sovracomunali, visto il D.Lgs 115/2008, e fermo restando ogni altro obbligo e adempimento in relazione a specifiche normative tecniche (D.M. 22.1.08, n° 37), alle norme in materia di valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 9/99 e s.m. e D.Lgs. 152/06 e s.m.), vincoli di cui al D.Lgs. 42/04 (Codice dei Beni Culturali), procedure, autorizzazioni, pareri, nulla-osta di ogni altro ufficio o Ente competente:

- Nelle **zone residenziali**, prevalentemente residenziali, turistiche o **zone turistico - ricettive** (zone A, B, C, Dc1, ecc..) la possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia fotovoltaica si ritiene sia sempre consentibile negli edifici, per autoconsumo. con la modalità "integrata" o "parzialmente integrata", mentre non si ritiene assentibile con la modalità "non integrata" e/o a terra.

(Per quanto riguarda le zone sottoposte a vincolo ambientale - centro storico, arenile, ecc..- resta fermo l'obbligo di legge di acquisizione del parere della competente Soprintendenza ai beni culturali e ambientali).

- Nelle **zone artigianali e industriali** si ritengono sempre ammissibili gli impianti fotovoltaici, (sia sugli edifici che a terra).

- Per quanto riguarda le **zone agricole** si stabilisce:

- è sempre consentita la produzione di energia fotovoltaica derivante da impianti con integrazione architettonica o da impianti integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su edifici esistenti o da realizzare;

- possono essere installati impianti fotovoltaici sugli edifici nelle sole forme di "integrato" e "parzialmente integrato", con espressa esclusione della forma "non integrato";

- gli impianti a terra fino a 20 Kw sono sempre ammessi;

- gli impianti a terra fino a 200 Kw sono sempre consentiti su terreni di aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali anche se il fondo è di dimensioni inferiori a 5 ha.;

- gli impianti a terra fino a 200 Kw sono consentiti anche su terreni non facenti capo ad una azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo professionale purchè il fondo sia di superficie comunque non inferiore a 5 ettari;

- gli impianti con potenza superiore a 200 Kw possono essere installati solo su terreni facenti parte di aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali singoli o associati, limitando comunque ad una superficie non superiore al 10% del fondo dell'azienda/e agricola/e l'area complessiva investita dall'impianto, fermo restando che la proprietà deve rimanere dell'imprenditore agricolo professionale e l'area complessiva interessata dall'impianto di produzione di energia deve comunque essere limitata a non più di cinque ettari;

- il soggetto proponente (o responsabile) della richiesta di installazione può anche non essere imprenditore agricolo professionale purché abbia la disponibilità dei terreni ma i terreni investiti rimangano in proprietà dell'azienda agricola condotta da imprenditori agricoli professionali e vi sia l'esplicito assenso degli stessi con la sottoscrizione congiunta della richiesta e del progetto o con altra modalità idonea;

- **di dare atto** che l'area su cui si prevede l'installazione degli impianti deve essere comunque compatibile con quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dal Piano di Stazione del Parco del Delta del Po;

- **di dare atto altresì** che l'installazione degli impianti deve rispettare il Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico vigente e/o adottato in ordine a tutti gli aspetti in esso contenuti, con particolare riferimento a quanto stabilito per le zone di cui agli articoli 3,4,5,6 delle NTA del Piano stesso e ai tiranti idrici di riferimento;

- **di stabilire** che gli impianti fotovoltaici a terra non sono realizzabili nelle aree del bacino salinifero;

- **di stabilire** che per gli impianti per i quali è competente il Comune al rilascio dell'atto abilitativo (e pertanto nel caso non vi siano ulteriori autorizzazioni da richiedere) si prevede il rilascio del Permesso di Costruire per gli impianti di potenza superiore a 20 Kw, mentre per impianti di potenza inferiore è sufficiente la Denuncia di Inizio Attività, dando atto che per gli altri casi la

competenza è della Provincia di Ravenna attraverso il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 co. 3 del D.Lgs 387/03;

- **di stabilire** che il Permesso di Costruire che autorizza la realizzazione dell'impianto fotovoltaico può contenere prescrizioni finalizzate a mitigare e armonizzare l'impatto dell'intervento sul territorio;

- **di dare atto** che l'atto autorizzatorio deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;